



TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
Sezione civile
Ufficio procedure concorsuali

Il Giudice Dr.ssa Giuliana Filippello,

nel procedimento ex art. 67 ss. CCII introdotto da **MARIO CANCELLIERI**, [REDACTED]
[REDACTED] e **GYPSY PURIZACA LIZARRAGA**, [REDACTED]
[REDACTED], coniugati [REDACTED]
entrambi residenti [REDACTED] assistiti dagli avv.ti Proserpio Filippo e
Testasecca Francesca e con l'ausilio dell'O.C.C. nominato, avv. Giacomo Spinaci;
visto il provvedimento di assegnazione del 16.07.2024;

sentite le parti all'udienza del 05/09/2024, ove le medesime si impegnavano a modificare il
piano di ristrutturazione del debito mediante la messa a disposizione, per i 6 anni previsti
dall'omologazione, dell'importo di [REDACTED] e/o comunque per il tramite
dell'aumento della quota di finanza esterna e il Giudice, previa concessione di termine,
riservava la decisione;

rilevato preliminarmente che i ricorrenti sono legittimati alla presentazione congiunta del
piano di ristrutturazione dei propri debiti ai sensi dell'art. 66 CCII trattandosi di coniugi
convidenti il cui sovraindebitamento risulta avere origine comune;

osservato che la documentazione allegata nonché il contenuto del ricorso e della relazione
dell'OCC consentono di evidenziare che i ricorrenti versano in stato di sovraindebitamento
e sono in possesso del requisito oggettivo richiesto dall'art. 67 del CCI, essendo
nell'impossibilità di adempiere ai debiti contratti nei termini previsti e nella loro interezza,
anche in prospettiva futura, con l'ordinario reddito (l'unica fonte di sostentamento del
nucleo familiare con tre figli minori è lo stipendio del sig. Cancellieri pari circa ad euro
[REDACTED] mensili, oltre assegni unici familiari [REDACTED] al mese), gravato da
trattenuta del quinto della retribuzione in favore della società IAM SPA conseguentemente
a pignoramento mobiliare presso terzi definito con ordinanza di assegnazione del



14/05/2024 (██████████ Trib. Ancona) nonché da cessione del quinto dello stipendio in favore di Banca di Macerata;

ritenuto sussistente anche il requisito soggettivo costituito dalla qualità di "consumatore" di entrambi i debitori ricorrenti e dunque di *"persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta"* (art 2 c. 1 lett. e);

rilevato in proposito che sia la ricorrente, attualmente disoccupata, sia il ricorrente, lavoratore dipendente con contratto a tempo indeterminato con mansione ██████████ presso la società ██████████ con un reddito annuo lordo per ██████████, non svolgono, né risultano aver svolto in passato, attività d'impresa, professionale o commerciale in genere e in genere non sono soggetti né assoggettabili a procedure concorsuali diverse dalle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento regolate dal Titolo IV, Capo II del CCI;

ritenuta l'insussistenza delle cause ostative di cui all'art. 69 c.1 del CCI, secondo cui - ai fini dell'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti: *"il consumatore non può accedere alla procedura disciplinata in questa sezione se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode"*;

ritenuto nella specie come dalle dichiarazioni rese dal ricorrente nonché dalla relazione depositata dall'OCC sia adeguatamente documentato il presupposto del mancato ricorso ad alcuna delle procedure che abbia portato all'esdebitazione nei cinque anni precedenti (o beneficiato della stessa per due volte);

osservato, sotto diverso profilo, come non emerga nel caso che occupa che i ricorrenti abbiano determinato la situazione di indebitamento con colpa grave, malafede o frode tenuto conto che, come evidenziato dall'OCC nella propria relazione, l'attuale contesto economico dei Sig.ri Cancellieri Mario e Purizaca Lizarraga Gypsy è caratterizzato da un eccessivo ricorso al credito (cd finanziamenti a catena), dovuto però ad esigenze familiari non voluttuarie, riconducibili alla mancanza, per un certo periodo, delle entrate rappresentate dallo stipendio del ricorrente a causa del licenziamento e messa in mobilità prima dell'attuale occupazione e ██████████
██████████
██████████



come valutato dall'OCC nella relazione in atti, la situazione di sovraindebitamento è da ascrivere anche alla condotta di taluni soggetti finanziatori che hanno concesso l'accesso al credito senza la necessaria preventiva verifica del merito creditizio dei ricorrenti;

non sono ravvisabili la malafede o la colpa grave anche in ragione della circostanza che i coniugi, nonostante le difficoltà economiche [REDACTED]

[REDACTED] hanno sempre ottemperato al pagamento delle rate del mutuo per l'abitazione concesso dalla Banca MPS;

rilevata l'assenza di atti di straordinaria amministrazione negli ultimi cinque anni;

rilevato che, a fronte di un debito complessivo pari ad euro [REDACTED] di cui [REDACTED] riferiti al solo mutuo ipotecario contratto con Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. per l'acquisto della casa di residenza del nucleo familiare, la proposta di accordo depositata dai ricorrenti, e modificata con integrazione del 13.09.2024, prevede la messa a disposizione della complessiva somma di [REDACTED], al netto delle spese di procedura già anticipate e versate pari ad [REDACTED] ed escluso il solo debito inerente il mutuo MPS per l'acquisto prima casa, che seguirà il regolare ammortamento ai sensi dell'art. 67 co. 5 CCII;

rilevato che la suddetta somma è determinata da:

-finanza liberale esterna per [REDACTED] già versati e utilizzati per far fronte alle spese iniziali di procedura per un residuo disponibile di [REDACTED] che sono portati dall'assegno circolare [REDACTED] emesso da ICCREA Banca - [REDACTED] in data 02/07/2024, condizionata all'omologa del piano;

- provvista mensile di [REDACTED] (derivante dallo stipendio) per 6 anni dall'omologa per un totale di 72 rate, così da raggiungere l'importo di [REDACTED], subordinata alla sospensione ex art. 70 comma 4 CCII delle trattenute sulla retribuzione disposte nella procedura esecutiva mobiliare [REDACTED] del Tribunale di Ancona (ordinanza di assegnazione del 14.05.2024), tenuto conto della somma già accantonata di [REDACTED] in favore di IAM SPA, e alla falcidia ex art. 67, comma 3 CCII del debito con Banca Macerata derivante dal finanziamento [REDACTED] e sospensione della relativa cessione del quinto;

rilevato che in base al piano proposto la somma verrà ripartita come segue:

1. pagamento integrale delle spese in prededuzione (per professionisti e di procedura): [REDACTED] al passaggio in giudicato dell'omologa del piano e detratti gli acconti già versati;



2. pagamento integrale del creditore ipotecario Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. secondo il piano di ammortamento previsto dal contratto di mutuo fondiario ai sensi dell'art. 67 comma 5 CCII;
3. pagamento integrale dei creditori privilegiati [REDACTED]
[REDACTED];
4. pagamento stralciato, con il residuo attivo, degli altri creditori, chirografari in una percentuale che si stima nel 17,29% (quanto al credito vantato da IAM s.p.a., in ordine al quale vi è ordinanza di assegnazione del 14/05/2024 a seguito di pignoramento presso terzi, si specifica che il predetto sarà soddisfatto nella misura prevista dal piano con deconto delle somme già accantonate e da accantonarsi in suo favore fino alla data della sospensione disposta con il presente decreto);

preso atto del positivo vaglio operato dall'OCC in punto di completezza e veridicità della documentazione allegata ed esaminata;

precisato che il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore opera nell'intenzione di soddisfare la duplice finalità di garantire il rispetto del principio della *par condicio creditorum* e di consentire al soggetto sovraindebitato di provvedere a una soddisfazione dei creditori, nei limiti delle proprie possibilità fornendo il massimo impegno al fine della miglior soddisfazione possibile del ceto creditorio;

ritenuta accoglibile in tale ottica l'istanza di emissione - già in sede di ammissione della procedura - delle misure cautelari richieste, consistenti nella sospensione delle trattenute in corso sullo stipendio e nel divieto di avvio o prosecuzione di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dei debitori, nell'ottica di limitare l'erosione delle disponibilità liquide per gli altri creditori nonché di limitare l'erosione delle disponibilità economiche su cui i ricorrenti possono contare per soddisfare le esigenze di mantenimento proprie e del proprio nucleo familiare;

P.Q.M.

visto l'art. 70 CCII;

DISPONE la pubblicazione della proposta e del piano, ivi compresa la modifica integrativa del 13/09/2024, nonché del presente decreto nell'apposita area del sito web del Tribunale con epurazione dei dati sensibili;

DISPONE che la proposta ed il piano, ivi compresa la modifica integrativa del 13/09/2024, nonché il presente decreto vengano comunicati a cura dell'OCC a tutti i creditori entro



trenta giorni dalla comunicazione del presente decreto;

PRECISA che ogni creditore potrà presentare osservazioni nei venti giorni successivi alla comunicazione del presente decreto a cura dell'OCC;

DISPONE, ai sensi dell'art. 70 co. IV CCII, il divieto di avvio o prosecuzione di azioni esecutive o cautelari sul patrimonio del consumatore fino alla conclusione del procedimento, con sospensione delle trattenute stipendiali operate per effetto del pignoramento del quinto della retribuzione conseguentemente all'ordinanza di assegnazione del 14/05/2024 resa nella procedura esecutiva mobiliare presso terzi [REDACTED] R.G. del Tribunale di Ancona;

DISPONE la sospensione delle trattenute stipendiali operate da BANCA DI MACERATA per effetto della cessione del quinto dello stipendio;

DISPONE il divieto di compiere atti di straordinaria amministrazione se non previamente autorizzati;

DISPONE che l'OCC entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine riservato ai creditori per proporre eventuali osservazioni, riferisca al Giudice, sentito il debitore, anche si opus individuando le modifiche al piano ritenute opportune.

Si comunichi.

Ancona, li 24/09/2024

Il Giudice
Dr.ssa Giuliana Filippello



TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA

PROPOSTA DI ACCORDO FAMILIARE PER LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO AI SENSI DEGLI ARTT. 66 E 67 E SEGUENTI DEL D. LGS 14/2019 COME MODIFICATO DAL D. LGS 83/2022

PIANO FAMILIARE DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

Nell'interesse dei coniugi MARIO CANCELLIERI e GYPSY PURIZACA LIZARRAGA

con i Professionisti Avv. Filippo Proserpio e Avv. Francesca Testasecca e l'OCC Avv. Giacomo Spinaci

Il Sig. MARIO CANCELLIERI – [REDACTED] e la Sig.ra GYPSY PURIZACA LIZARRAGA – C.F. [REDACTED] entrambi residenti in Osimo (AN), Via Cappuccini 26, assistiti e rappresentati, in forza di delega rilasciata su foglio separato, dall'Avv. Filippo Proserpio del Foro di Ancona – C.F. PRSFPP75M28G1570, anche disgiuntamente all'Avv. Francesca Testasecca del Foro di Macerata - C.F. TSTFNC77A71H2110, presso il cui studio in Porto Recanati (MC), Viale Gramsci 2 eleggono domicilio, e indicano, per ogni eventuale notifica, comunicazione e ad ogni altro effetto di legge gli indirizzi PEC filippo.proserpio@pec-ordineavvocatiancona.it e avvfrancescatestasecca@puntopec.it, ove eleggono ulteriore domicilio digitale;

RICORRONO

ai sensi degli articoli 66 e 67 e seguenti del D. Lgs n. 14/2019 (di seguito, "CCII") per essere ammessi alla procedura familiare di composizione della crisi da sovraindebitamento mediante piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, e a tal fine

ESPONGONO QUANTO SEGUE

I. PREMESSA E REQUISITI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ ALLA PROCEDURA

I coniugi Mario Cancellieri e Gypsy Purizaca Lizarraga, come si illustrerà in dettaglio in narrativa, versano in una situazione di sovraindebitamento conclamato ai sensi dell'art. 2, lett. c) CCII, con conseguente impossibilità di far fronte ai propri impegni, a cui intendono porre rimedio avanzando la presente proposta, ricorrendo i requisiti di cui alla stessa Legge, in quanto:

a) Sono membri della stessa famiglia e conviventi, ai sensi dell'art. 66 CCII in quanto coniugati



in regime di comunione dei beni;

- b) Sono entrambi qualificabili come “consumatori” ai sensi dell’art. 2 lettera e) CCII, essendo *“persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad una dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del Codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali”* e non hanno mai svolto attività imprenditoriale e/o professionale;
- c) si trovano in una situazione di sovraindebitamento, ovvero in uno stato ormai di insolvenza secondo la definizione di cui all’art. 2 lett. b) ossia in uno stato *“che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”*;
- d) non sono assoggettabili alla liquidazione giudiziale, né alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie così come previste dal codice civile o dalle leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
- e) non sussistono le condizioni soggettive ostative di cui all’art. 69 CCII, in quanto non sono mai stati esdebitati, né hanno determinato la loro situazione di sovraindebitamento con colpa grave o malafede o frode;
- f) non hanno compiuto atti di straordinaria amministrazione nei cinque anni precedenti;
- g) hanno adempiuto agli obblighi di cui all’art. 39 CCII ovvero sia hanno presentato e depositato le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni (doc. 1), che si allegano unitamente ad una breve relazione sulla situazione economica, completa dell’elenco nominativo di tutti i creditori, dei rispettivi crediti e delle eventuali cause di prelazione (doc. 2).

I.1. LA NOMINA DEL GESTORE DELLA CRISI

Con istanza presentata presso l’OCC dell’Ordine degli Avvocati di Ancona in data 25.01.2024 (doc. 3), i ricorrenti hanno richiesto l’accesso alle procedure di sovraindebitamento, e in particolare l’accesso alla procedura del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore. L’istanza veniva accolta e veniva nominato Gestore della Crisi l’Avv. Giacomo Spinaci.

Successivamente all’accettazione dell’incarico, vi sono stati contatti telefonici e via e-mail con l’Avv. Giacomo Spinaci, ed è stata fornita allo stesso tutta la documentazione utile e necessaria ad illustrare la situazione economico patrimoniale e finanziaria degli Istanti, al fine di poter valutare la fattibilità della proposta, tenendo nella giusta considerazione tutte le ragioni sottese allo spirito delle procedure di sovraindebitamento e quelle del ceto creditorio.

Il suddetto OCC, dopo aver svolto le preventive cartolarizzazioni e l’istruttoria della pratica, ha elaborato apposita relazione particolareggiata di cui all’art. 68 CCII, dalla quale si evince l’assenza

di malafede, dolo e colpa grave degli Istanti nell'assunzione delle obbligazioni, nonché emergono e si individuano le cause di indebitamento e si conclude con un giudizio positivo sulla completezza ed attendibilità della documentazione presentata a corredo della domanda, nonché sulla fattibilità del piano qui proposto (doc. 4).

Al fine di comprendere le ragioni che hanno portato a formulare la proposta di accordo, nonché al gestore di predisporre la relazione di cui all'art. 68 CCII e di attestare la fattibilità del piano, gli Istanti espongono quanto segue.

II. CONTESTO SOCIO-FAMILIARE E SITUAZIONE ECONOMICO-PATRIMONIALE

II.1. SITUAZIONE E CONTESTO SOCIO-FAMILIARE DEI RICORRENTI

- OMISSIS -



- OMISSIS -

II.2. SITUAZIONE LAVORATIVA E REDDITUALE

- OMISSIS -



di un'occupazione part-time, che le consenta di contribuire al sostentamento della famiglia e di poter al contempo continuare ad accudire i figli ed occuparsi della gestione della casa.

II.3. BENI IMMOBILI E BENI MOBILI REGISTRATI

- OMISSIS -

III. SPESE FAMILIARI, VITTO, ALLOGGIO E SUSSISTENZA

Le spese alimentari e per servizi per la casa, spese mediche e cura della persona, di vestiario, oneri per utenze di acqua, luce e gas, della rata di mutuo per l'acquisto prima casa, tassa rifiuti, spese scolastiche e di trasporto, e assicurazione e carburante auto (doc. 20 – spese ordinarie), ammontano a circa [REDACTED] al mese, come meglio specificato nel seguente prospetto riepilogativo, e assorbono pressoché integralmente la capacità reddituale dei ricorrenti:

Tabella 1 - Spese familiari

Alimentari e prodotti per la casa	[REDACTED]
Abbigliamento	[REDACTED]
Spese mediche e cura persona	[REDACTED]
Carburante, assicurazione e bollo auto	[REDACTED]
Spese utenze Acqua – Luce – Gas	[REDACTED]
Spese utenze telefoniche e tv	[REDACTED]
Spese scolastiche e attività extra scolastiche figli	[REDACTED]
Rata mutuo prima casa (*variabile Eurobori)	[REDACTED]
Totale	[REDACTED]

A tali spese ordinarie occorrerebbe aggiungere una variabile del 10% in più per spese varie imprevedute.

IV. ORIGINE E CAUSE DELL'INDEBITAMENTO



I debiti che sono alla base del sovraindebitamento sono stati essenzialmente contratti sin dal 2007 e procrastinati nel corso degli anni dal sig. Mario Cancellieri (in parte già estinti), e solo in parte dalla moglie Gypsy Purizaca, la quale è personalmente coinvolta, oltre che per il regime di comunione dei beni, solo come coobbligata nel rapporto di mutuo per l'acquisto della casa e in veste di garante di firma su cambiali rilasciate nel 2020 a garanzia di un piano di rientro concordato con PSA, che aveva finanziato l'acquisto dell'attuale auto familiare, e nel 2022 a garanzia di un piano di rientro concordato con Compass SpA, e altre piccole pendenze erariali.

Tali debiti derivano per lo più da rapporti di credito al consumo, utenze, rette e tributi domestici, oltre che dal rimborso del mutuo fondiario stipulato nel 2019 per l'acquisto della prima casa.

I ricorrenti non hanno mai svolto attività imprenditoriale o professionale.

IV.1. I PRESTITI AL CONSUMO

- OMISSIS -

IV.1.1. IL PRESTITO B@NCA 24-7 - PRESTITALIA (OGGI IAM SPA)

- OMISSIS -

- OMISSIS -

IV.1.2. IL PRESTITO CON BANCA DI MACERATA

- OMISSIS -



- OMISSIS -

Il mutuo in questione è stato sempre regolarmente pagato e al 10.06.2024 il debito residuo ammonta ad euro [REDACTED] (come da piano di ammortamento allegato alla precisazione credito Banca Macerata – doc. 17).

IV.2. PRESTITI PER ACQUISTO AUTOVEICOLI

- OMISSIS -

IV.3. L'ACQUISTO DELL'ABITAZIONE E IL MUTUO PRIMA CASA

- OMISSIS -

Il mutuo fondiario contratto con la Banca MPS fino ad oggi è stato sempre regolarmente pagato secondo il piano di ammortamento e il mutuo residuo ammonta oggi ad € [REDACTED]

IV.4. I PRESTITI PIÙ RECENTI

- OMISSIS -



- OMISSIS -

IV.5. RAPPORTI DI CONTO CORRENTE

- OMISSIS -

IV.6. DEBITI VARI: TRIBUTI, UTENZE E RETTE SCOLASTICHE

Oltre ai debiti sopradescritti derivanti da finanziamenti per credito al consumo, nel corso degli anni i ricorrenti hanno accumulato ulteriori debiti, che non sono riusciti a pagare per insufficienza di risorse economiche, come da prospetto che segue:

- OMISSIS -



IV.7. IL PIGNORAMENTO IAM SpA

- OMISSIS -

V. ORIGINE E CAUSE DEL SOVRAINDEBITAMENTO, DILIGENZA IMPIEGATA NELL'ASSUMERE LE OBBLIGAZIONI E RAGIONI DELL'INCAPACITÀ DI ADEMPIERE ALLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE - MERITEVOLEZZA

Come illustrato nei paragrafi che precedono, la situazione di sovraindebitamento si è formata in capo agli Istanti in maniera progressiva ma inesorabile, a partire dal 2009, e trae origine dalla perdita del lavoro in [REDACTED] da parte del Cancellieri, a causa del fallimento della stessa, a seguito del quale non ha ricevuto il TFR maturato, in quanto impiegato a rimborso dei due finanziamenti di PRESTITALIA garantiti dalla cessione del 1/5 dello stipendio, e dal fatto che è rimasto 5 mesi in mobilità.

Da tale evento può dirsi che è scaturito, nel dicembre 2023 a distanza di 14 anni, il pignoramento del



quinto dello stipendio del Cancellieri da parte di IAM spa, attualmente pendente.

Oltre alla perdita del lavoro e all'essere stato un periodo percependo solo l'indennità di mobilità, hanno inciso e contribuito all'indebitamento, l'aumento delle spese familiari che sono progressivamente aumentate con la nascita del secondo e del terzo figlio nel 2012 e nel 2014. Tale situazione familiare, oltre ad incrementare le spese, ha di fatto precluso alla moglie Gypsy di dedicarsi alla ricerca di un lavoro, dovendo dedicarsi ai bisogni familiari e dei figli, non potendo far conto sul sostegno e aiuto di familiari.

- OMISSIS -

Da ultimo ma non per importanza, ha contribuito negativamente allo stato di sovraindebitamento l'aumento esponenziale e imprevedibile dei tassi di interessi bancari sui mutui occorso nell'ultimo anno, nonché delle bollette delle utenze e del carburante, che hanno inciso in maniera importante sulle spese della famiglia.

La situazione di sovraindebitamento si è dunque formata con il succedersi di situazioni impreviste ed imprevedibili, sicuramente non imputabili ai ricorrenti, e si è conclamata con l'atto di pignoramento dello stipendio e la successiva ordinanza di assegnazione del quinto dello stipendio.

Con riguardo alla diligenza impiegata nell'assumere le obbligazioni, è evidente come gli istanti abbiano assunto obbligazioni per esigenze familiari e non voluttuarie e con la ragionevole prospettiva di poterle adempiere sia pure con grande difficoltà e spirito di sacrificio. Ma, come detto, gli eventi



- OMISSIS -

I ricorrenti allo stato attuale non sono in grado con il proprio patrimonio attuale (prontamente liquidabile), costituito unicamente dallo stipendio del Sig. Cancellieri, di far fronte regolarmente a tutte le obbligazioni assunte, anche se fino ad oggi stanno facendo il possibile per rispettare gran parte delle obbligazioni assunte.

Fino ad oggi sono riusciti infatti a sostenere, seppur con grandi ristrettezze, il pagamento: a) della rata del mutuo della casa; b) della rata del finanziamento di Banca di Macerata; c) stanno pagando le cambiali rilasciate a copertura del finanziamento per l'acquisto dell'ultima auto, d)

- OMISSIS -

Il Sig. Cancellieri fa del suo meglio e quanto può per provvedere al mantenimento del nucleo familiare e far fronte alle obbligazioni assunte, grazie ad uno stipendio più che dignitoso che nel tempo è aumentato sempre più grazie alle promozioni riconosciute dall'attuale datore di lavoro (da uno stipendio di originari [REDACTED] di media mensile nel 2007-2008 [REDACTED], è passato ad attuali [REDACTED] il reperimento di altri lavori extra che gli avrebbero potuto permettere di integrare il reddito familiare e di evitare di ricorrere al credito al consumo.

A conferma che la situazione di crisi del nucleo familiare è ormai irreversibile e che può essere risolta solo attraverso una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento vi è il fatto che [REDACTED] poi [REDACTED] [REDACTED]

La decurtazione di un quinto dello stipendio del sig. Cancellieri all'esito dell'esecuzione mobiliare presso terzi iscritta a ruolo da IAM spa, per un credito complessivo di importo elevato, mette gli istanti nella condizione di non far fronte alla rata del mutuo per la prima casa e di vivere



dignitosamente con la propria famiglia; pertanto gli istanti intendono ricorrere ad un accordo familiare di ristrutturazione di debiti del consumatore per porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento ormai conclamata e irreversibile.

VI. IL QUADRO DEBITORIO COMPLESSIVO ATTUALE

VI.1. QUADRO DEBITORIO COMPLESSIVO

Il quadro debitorio attuale in capo ai ricorrenti è di complessivo [REDACTED] e contempla dunque i debiti indicati nel seguente quadro riepilogativo:

Tabella 2 – Quadro debitorio

PRIVILEGIATI		IMPORTO	
[REDACTED]		[REDACTED]	
[REDACTED]		[REDACTED]	
[REDACTED]		[REDACTED]	
COM [REDACTED]		[REDACTED]	
COMUNE [REDACTED]		[REDACTED]	
REGIONE [REDACTED]		[REDACTED]	
TOTALE PRIVILEGIO		[REDACTED]	
MUTUI IPOTECARI	IMPORTO INIZIALE	IMPORTO RESIDUO	
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	
CHIROGRAFARI		IMPORTO	
REGIONE [REDACTED]		[REDACTED]	
[REDACTED]		[REDACTED]	
A [REDACTED]		[REDACTED]	
COMUNE [REDACTED] (oneri)		[REDACTED]	
[REDACTED]		[REDACTED]	
[REDACTED]		[REDACTED]	
[REDACTED]		[REDACTED]	
[REDACTED]		[REDACTED]	
PRESTITI CHIROGRAFARI	CESSIONARIO	IMPORTO INIZIALE	IMPORTO RESIDUO

[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
G [REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED] €
Co [REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED] €
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
TOTALE CHIROGRAFO	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
TOTALE GENERALE	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

Al suddetto quadro debitorio devono considerarsi anche le spese in prededuzione della presente procedura di sovraindebitamento che ammonta a complessivi [REDACTED] di cui [REDACTED] compresi accessori di legge, per compensi OCC (di cui [REDACTED] già versati), [REDACTED] compresi accessori di legge per compensi Advisor ([REDACTED] già versati) e € 381,00 per spese procedura, il tutto per un ammontare residuo di [REDACTED]

VII. PROPOSTA DI ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI FAMILIARI

VII.1. L'ABITAZIONE PRINCIPALE E IL MUTUO PRIMA CASA

La comune proposta di piano è orientata ad escludere dall'accordo di ristrutturazione dei debiti del nucleo familiare, la casa costituente l'abitazione familiare e a mantenere la continuità del pagamento del Mutuo MPS per l'acquisto prima casa, secondo il regolare ammortamento del contratto, intendendo i ricorrenti avvalersi della facoltà prevista all'art. 67, comma 5 CCII, ricorrendone tutti i presupposti.

I pagamenti delle rate del mutuo sono stati effettuati regolarmente sino ad oggi secondo il piano di ammortamento e proseguiranno pertanto regolarmente secondo il piano di rimborso concordato fino al pagamento integrale (100%) del mutuo.

Si rileva altresì che la vendita a terzi dell'immobile adibito ad abitazione familiare comporterebbe la necessità per i debitori di procacciarsi un nuovo alloggio con il conseguente onere del pagamento di un canone mensile di locazione, per cui non migliorerebbe in maniera sensibile i costi di mantenimento della famiglia e quindi conseguentemente non determinerebbe una disponibilità economica maggiore da erogare ai creditori e comunque dal ricavato della vendita all'incanto dell'immobile, non residuerebbero somme maggiori a quelle necessarie per l'estinzione del mutuo fondiario.



I valori immobiliari non vengono quindi considerati ai fini dell'alternativa liquidatoria.

VII.2. AUTOVEICOLO

Quanto all'autovettura [REDACTED] di proprietà del Sig. Cancellieri, questa ha un valore commerciale approssimativo di circa [REDACTED] secondo la quotazione attuale Eurotax (doc. 19), che tuttavia occorre ragguagliare con le pessime condizioni di carrozzeria e del motore, del chilometraggio elevato, [REDACTED]

[REDACTED] Ai fini della redazione del Piano, si ritiene tuttavia ragionevole non considerare il valore del veicolo, per i seguenti motivi: anzitutto detto veicolo è l'unico mezzo di trasporto utilizzato ed è pertanto necessario e indispensabile all'istante per recarsi a lavoro (distante [REDACTED] e non servito da mezzi pubblici) e per soddisfare i primari bisogni della famiglia; inoltre si tratta [REDACTED]

[REDACTED] La liquidazione di tale veicolo avrebbe avuto senso laddove fosse possibile realizzare un margine attivo fra il valore di vendita e il valore di acquisto di un veicolo sostitutivo (comunque indispensabile). Nel caso in esame, liquidare detto veicolo del valore di circa 5.000 euro per reperire sul mercato un altro mezzo alle medesime condizioni, se non addirittura maggiore stante l'aumento dei costi per l'acquisto di auto anche usate, maggiorato dei costi di trasferimento [REDACTED] porterebbe senza dubbio ad un decremento dell'attivo patrimoniale, e quindi un risultato nettamente peggiorativo per la massa dei creditori nell'eventuale ipotesi liquidatoria.

VII.3. DEBITO CON BANCA MACERATA

Deve invece essere considerato nel piano di ristrutturazione dei debiti del nucleo familiare, il debito nei confronti della Banca di Macerata, siccome oggetto di cessione volontaria del quinto dello stipendio e conseguente vincolo sul TFR.

Tale debito per residui [REDACTED] potrà essere soddisfatto come credito di natura chirografaria in misura pari agli altri crediti chirografari, senza perciò beneficiare della cessione del quinto dello stipendio e di pegno sul TFR, che pertanto dovrà essere revocato/sospeso nel rispetto della *par condicio creditorum*.

L'attuale art 67, comma 3 CCII, applicabile nella specie, sancisce espressamente che *"la proposta può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno..."*.



A tal fine si chiede l'autorizzazione ex art. 67, comma 3 CCII alla falcidia del debito derivante dal finanziamento n. 012183055 in essere con la Banca di Macerata e la cessazione della dazione del quinto dello stipendio in favore della Banca di Macerata.

VII.4. IL DEBITO CON IAM S.p.A. E IL PIGNORAMENTO

Allo stesso modo, in ordine al pignoramento del quinto dello stipendio, notificato da IAM S.p.A., concluso il decreto di assegnazione delle somme in data [REDACTED] (Doc. 23). Ai fine della fattibilità e sostenibilità del Piano, si richiede pertanto che venga disposta la sospensione ex art. 70 comma 4 CCII della procedura esecutiva n. [REDACTED] R.G. del Tribunale di Ancona, disponendo lo svincolo delle somme pignorate e ad oggi accantonate, da mettere a disposizione della massa, per l'esecuzione del piano di ristrutturazione dei debiti.

A tal riguardo si richiede che il Giudice autorizzi anche la sospensione cautelare, sin dal deposito del ricorso, affinché le somme pignorate restino accantonate sino all'auspicato provvedimento di omologa, così da non disperdere e incrementare le liquidità distribuibili in favore della massa

Il credito con IAM SpA, compreso quello inerente alle spese legali liquidate dal Giudice dell'Esecuzione, potrà essere soddisfatto come credito di natura chirografaria in misura pari agli altri crediti chirografari.

VII.5. PIANO RISTRUTTURAZIONE DEBITI

Per la soddisfazione dei debiti (tenuto conto dei crediti in prededuzione, in privilegio e chirografari suddivisi per classi), ad esclusione del solo Mutuo MPS per l'acquisto prima casa, gli istanti, possono mettere a disposizione la complessiva somma di [REDACTED], al netto delle spese di procedura già anticipate e versate pari a [REDACTED] (per spese vive di procedura, acconto OCC e Advisor), così suddivisi:

- 1- Finanza liberale esterna per [REDACTED] di cui [REDACTED] già versati e utilizzati per far fronte alle spese iniziali di procedura (acconti OCC, Advisor e spese vive), per un residuo disponibile di € [REDACTED] che sono portati dall'assegno circolare n. [REDACTED] emesso da [REDACTED] [REDACTED] in data [REDACTED] (doc. 41 – copia assegno circolare), la cui disponibilità viene espressamente condizionata all'omologa del piano.
- 2- La provvista mensile di [REDACTED] (derivante dallo stipendio) per 6 anni dall'omologa (per totale 72 rate), così da raggiungere l'importo di [REDACTED]

Il sig. CANCELLIERI dispone attualmente di un reddito imponibile annuo complessivo lordo di € [REDACTED] pari ad euro [REDACTED] circa mensili (per 12 mensilità), oltre assegni unici familiari per

circa [REDACTED] euro al mese, il tutto per complessivi [REDACTED] mensili. Considerato che per spese correnti necessarie al sostentamento della famiglia, in cui è stato considerato anche il pagamento della rata del mutuo per l'acquisto della prima casa, come riportato in Tabella 1 (Spese familiari), ammontano a complessivi euro [REDACTED] mensili, la somma che risulta disponibile e che può essere offerta ai creditori è di [REDACTED] pari ad € [REDACTED], da distribuirsi fra i creditori nella maniera indicata nei prospetti che seguono.

- 3- In caso di immediata concessione cautelare, al deposito del presente ricorso, della sospensione ex art. 70 comma 4 CCII della procedura esecutiva n. [REDACTED] del Tribunale di Ancona, le somme accantonate nell'ambito della suddetta procedura esecutiva mobiliare presso terzi, che alla data odierna ammontano a complessivi [REDACTED] saranno acquisite all'attivo della procedura di ristrutturazione dei debiti e messe a disposizione della massa, nel rispetto della natura del debito, il che comporterà il soddisfacimento dei creditori chirografari in misura percentuale lievemente superiore a quella prospettata.

Tali somme verranno versate nel rispetto del seguente piano di riparto:

Tabella 3 – Progetto di riparto

nella misura e con le modalità, condivise con l'OCC incaricato, di seguito riportate:

PREDEDUZIONI	IMPORTO	PAGAMENTO	% SODDISFO
OCC AVVOCATI ANCONA ([REDACTED])	[REDACTED]	[REDACTED]	100%
Professionisti (al [REDACTED])	[REDACTED]	[REDACTED]	100%
Spese di procedura	€ 381,00	€ 381,00	100%
TOTALE PREDEDUZIONI	[REDACTED]	[REDACTED]	100%
PRIVILEGIATI	IMPORTO	PAGAMENTO	% SODDISFO
[REDACTED]			100,00%
[REDACTED]			100,00%
[REDACTED]			100,00%
CC [REDACTED] Cancellieri			100,00%
CC [REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	100,00%
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	100,00%
TOTALE PRIVILEGIO	[REDACTED]	[REDACTED]	100,00%



MUTUI IPOTECARI		IMPORTO INIZIALE	IMPORTO RESIDUO	PAGAMENTO PROPOSTO	% SODDISFATTO
		7			100,00%
CHIROGRAFARI			IMPORTO	PAGAMENTO PROPOSTO	% SODDISFATTO
					4,11%
					4,11%
					4,11%
notifica e oneri)					4,11%
					4,11%
					4,11%
					4,11%
					4,11%
PRESTITI CHIROGRAFARI	CESSIONARIO	IMPORTO INIZIALE	IMPORTO RESIDUO	PAGAMENTO PROPOSTO	% SODDISFATTO
					4,11%
					4,11%
					4,11%
					4,11%
					4,11%
					4,11%
					4,11%
TOTALE CHIROGRAFO					4,11%
TOTALE GENERALE					52,32%

A) PREDEDUZIONI:

- O.C.C. – Avv. Giacomo Spinaci, per l'importo residuo al netto dell'acconto di [REDACTED] già versato, per un totale di [REDACTED] da pagarsi integralmente al passaggio in giudicato dell'omologa del piano, tramite la finanza esterna di cui all'assegno circolare (Doc. 41);
- PROFESSIONISTI – Avv. Filippo Proserpio e Avv. Francesca Testasecca, per l'importo residuo al netto del [REDACTED] già versato, per un totale di [REDACTED] da pagarsi integralmente, quanto ad [REDACTED] al passaggio in giudicato dell'omologa del piano tramite la residua finanza esterna di cui all'assegno circolare allegato al doc. 41, e il residuo di € [REDACTED] cadauna, salvo eventuale svincolo delle somme



pignorate e accantonate:

- SPESE PROCEDURA, quantificate nella misura complessiva forfettaria di € 381,00, prelevate e accantonate dalla finanza esterna di cui all'assegno circolare allegato al doc. 41, per spese di registrazione del provvedimento di omologa, e il residuo verranno depositate nel conto corrente dedicato al maturarsi di eventuali spese (gestione conto corrente, ecc):

B) CREDITORE IPOTECARIO

Il pagamento delle rate del mutuo Banca MPS proseguirà regolarmente, secondo il piano di rimborso concordato fino al pagamento integrale (100%) del mutuo.

C) CREDITORI PRIVILEGIATI:

I crediti privilegiati ammontanti ad _____, verranno integralmente soddisfatti, nella misura del 100%, al termine del pagamento dei crediti prededucibili, in n. 53 rate mensili _____, ripartite come da prospetto e nelle proporzioni che seguono:

- OMISSIS -

- OMISSIS -

D) CREDITORI CHIROGRAFARI:-

I crediti chirografari, indicati nella tabella che segue, ammontanti a complessivi [REDACTED] verranno parzialmente soddisfatti nella misura del 4,11% in n. [REDACTED] a decorrere dal termine dei pagamenti precedenti e a seguire 11 rate mensili di [REDACTED] fino al saldo, ripartite fra i creditori come da prospetto e nelle proporzioni che seguono:

- OMISSIS -

Nell'ipotesi che le somme attualmente accantonate nell'ambito della procedura esecutiva mobiliare presso terzi promossa da IAM S.p.A., attualmente pari a complessivi [REDACTED] vengano

svincolate dal Giudice e messe a disposizione della massa attiva da ripartire, queste verranno integralmente destinate al miglior soddisfacimento dei creditori chirografari, che potranno beneficiare di una percentuale di soddisfo del 6,42%, sensibilmente migliore rispetto a quella del 4,11% altrimenti proposta.

Tutti i pagamenti verranno eseguiti a mezzo bonifico bancario dal conto corrente dedicato che verrà aperto a nome dei ricorrenti, sui conti correnti che saranno forniti all'esito della procedura da parte dei rispettivi creditori.

Le prospettate modalità di pagamento in considerazione anche dell'età degli istanti e della situazione lavorativa, appaiono in grado di dare certezza, sicurezza e stabilità all'adempimento del piano, garantendo al contempo un dignitoso tenore di vita e trovando il miglior equilibrio fra i contrapposti interessi, cui la norma tende (debito e reddito disponibile). In considerazione di quanto finora espresso ed in previsione che i debitori possano mantenere in maniera costante l'attuale capacità reddituale, si propone il soddisfacimento di tutti i creditori secondo le modalità sopra prospettate. Nel caso le modalità di cui sopra non dovessero essere ritenute congrue ci si rimette alla volontà del Tribunale.

VIII. CONVENIENZA DELL'ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE RISPETTO ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA

Si evidenzia all'III.mo Giudice che la presente proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti del consumatore prevede la soddisfazione dei creditori, ognuno in proporzione ai rispettivi diritti di prelazione, nella misura del 52,32% del complessivo montante debitorio (sino a raggiungere non meno del 53,68% nell'ipotesi di impegno delle somme pignorate e accotonatane), e costituisce senz'altro una alternativa migliorativa rispetto alla prospettiva liquidatoria, ferma la meritevolezza dei ricorrenti e il loro diritto a poter accedere al beneficio della esdebitazione, contemperando il diritto a preservare le risorse per una vita dignitosa.

Infatti, anche in ipotesi di liquidazione del patrimonio occorre tener conto di quanto occorre al mantenimento del debitore e della sua famiglia secondo l'indicazione del Giudice, per cui prendendo a parametro la retribuzione sopra indicata [REDACTED] e le somme percepite per gli assegni unici familiari, il fabbisogno del debitore [REDACTED] la somma ad oggi in eccedenza arriva ad [REDACTED] al mese per 12 mensilità e per l'orizzonte temporale della procedura di liquidazione (3 anni) produrrebbe un patrimonio di [REDACTED] derivante dalle trattenute sullo stipendio dell'istante; somma inferiore a quella che si propone con la proposta di accordo enunciata nel precedente paragrafo, che prevede di mettere a disposizione la stessa somma di [REDACTED] il mese

per 6 anni, pari ad € [REDACTED] di ulteriore finanza esterna, per un totale di € [REDACTED] già versate ed utilizzate per le spese di procedura e acconti OCC e Advisor.

E ciò anche volendo aggiungere la liquidazione dell'auto, non prevista nella presente proposta per evidenti ragioni di opportunità, che a voler essere ottimisti potrebbe essere venduta con un ricavato di circa [REDACTED] non si avrebbe una soluzione migliorativa per i creditori, tenuto conto che per gli altri beni immobili e mobili registrati dell'istante la proposta di accordo di ristrutturazione contempla in ogni caso la liquidazione degli stessi e la ripartizione del ricavato a favore dei creditori nel rispetto della natura privilegiata o chirografaria del credito.

Volendo continuare a pagare il mutuo per la prima casa secondo la rata del piano di ammortamento e non possedendo altri beni mobili o immobili da offrire ai creditori, l'unico attivo è costituito dallo stipendio e il massimo sforzo che è in grado di fare è quello di destinare una quota parte dello stesso al pagamento dei creditori e mettere a disposizione del piano la somma di [REDACTED] al mese, per 6 anni, rappresenta soluzione migliorativa di quella che si avrebbe con l'alternativa liquidatoria del patrimonio.

CONCLUSIONI

Tutto ciò premesso e considerato, i coniugi ricorrenti, come sopra assistiti e rappresentati

CHIEDONO

che l'Ecc.mo Tribunale adito, esaminato il presente ricorso e la documentazione allegata, emesso ogni opportuno provvedimento di rito, Voglia,

in via provvisoria e cautelare,

sospendere a far data dal deposito del presente ricorso la procedura esecutiva mobiliare presso terzi [REDACTED] del Tribunale di Ancona, promossa da IAM SpA, e comunque, in ogni caso, sospendere l'efficacia del provvedimento di assegnazione delle somme del 14.05.2024, disponendo l'accantonamento delle somme trattenute in attesa dell'auspicata omologa dell'Accordo di Ristrutturazione dei debiti;

nel merito,

- Dichiarare l'ammissibilità della presente proposta familiare ex art. 66 CCII di accordo di ristrutturazione della crisi da sovraindebitamento e del relativo piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 CCII, corredato da relazione redatta dal professionista nominato dall'OCC e avente le funzioni di Gestore della Crisi da Sovraindebitamento;

- nelle more del procedimento, ove ritenuto opportuno, concedere termine per apportare eventuali integrazioni alla proposta e/o produrre nuovi documenti;
- omologare l'accordo di ristrutturazione dei debiti del consumatore come proposto e sopra delineato, ivi compreso il rimborso del mutuo ipotecario MPS contratto per l'acquisto prima casa, ai sensi dell'art. 67, comma 5 CCII;
- confermare, ove disposta in sede cautelare, e comunque, in ogni caso, disporre la sospensione ex art. 70 comma 4 CCII della procedura esecutiva [REDACTED] R.G. del Tribunale di Ancona, disponendo lo svincolo definitivo delle somme pignorate e accantonate da mettere a disposizione della massa per l'esecuzione del Piano di Ristrutturazione;
- disporre l'autorizzazione ex art. 67, comma 3 CCII alla falcidia del debito derivante dal [REDACTED] e la cessazione della dazione del quinto dello stipendio in favore della Banca di Macerata;
- disporre che non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive da parte dei creditori avanti titolo e/o causa anteriore all'omologa dell'accordo di ristrutturazione dei debiti;
- dichiarare la sospensione della decorrenza degli interessi legali e/o convenzionali dei crediti avanti titolo e/o causa anteriore all'omologa dell'accordo di ristrutturazione dei debiti e disporre quant'altro del caso;
- prevedere ogni altro provvedimento che la S.V. Ill.ma ritenga opportuno adottare.

A sostegno del ricorso, si depositano e si allegano, con riserva di ogni ulteriore produzione ritenuta opportuna, i seguenti documenti:

- OMISSIS -



- OMISSIS -

Si dichiara che per il presente procedimento è dovuto il contributo unificato, in misura fissa, di euro 98,00.

Osimo – Porto Recanati, 10 luglio 2024

Avv. Filippo Proserpio

Avv. Francesca Testasecca



TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA

P.U. N. 99/2024 – RELATRICE DOTT.SSA GIULIANA FILIPPELLO

PROPOSTA INTEGRATIVA E MODIFICATIVA DEL PIANO FAMILIARE DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

Nell'interesse dei coniugi **MARIO CANCELLIERI** e **GYPSY PURIZACA LIZARRAGA**

con i Professionisti **Avv. Filippo Proserpio** e **Avv. Francesca Testasecca** e l'OCC **Avv. Giacomo Spinaci**

Ill.mo Tribunale,

all'esito dei chiarimenti forniti all'udienza del 5 settembre 2024, i ricorrenti **MARIO CANCELLIERI** – [REDACTED] e **GYPSY PURIZACA LIZARRAGA** – [REDACTED] con gli **Avv.ti Filippo Proserpio** del Foro di Ancona – C.F. PRSFPP75M28G1570 e **Francesca Testasecca** del Foro di Macerata - C.F. TSTFNC77A71H2110, rimodulano, modificano e integrano la proposta il piano familiare, di cui al § VII. 5 del ricorso introduttivo, sulla base dei seguenti presupposti:

- a) Contenimento spese familiari** – Al fine di incrementare le somme che si mettono a disposizione nel piano di ristrutturazione dei debiti per il soddisfacimento dei creditori, non potendo i ricorrenti fare affidamento e ricorrere a nuova finanza esterna e/o a beni prontamente liquidabili, l'unica possibilità è quella di cercare di contenere le spese familiari attraverso ulteriori ristrettezze rispetto ad alcune voci di spesa che erano state indicate nel ricorso principale, come da tabella seguente

Tabella 1 - Spese familiari

Alimentari e prodotti per la casa	[REDACTED]
Abbigliamento	[REDACTED]
Spese mediche e cura persona	[REDACTED]
Carburante, assicurazione e bollo auto	[REDACTED]
Spese utenze Acqua – Luce - Gas	[REDACTED]
Spese utenze telefoniche e tv	[REDACTED]
Spese scolastiche e attività extra scolastiche figli	[REDACTED]
Rata mutuo prima casa (*variabile Euribor)	[REDACTED]
Totale	[REDACTED]

*rata variabile (valore attuale)

Con una spesa familiare contenuta a complessivi [REDACTED]/mese è dunque possibile incrementare la quota mensile disponibile da destinare ai creditori, come di seguito indicato.

- a) Aumento quota mensile disponibile** - In considerazione del contenimento delle spese

familiari nei termini che precedono, si è provveduto a sviluppare una proposta migliorativa, incrementando la quota mensile disponibile da [REDACTED], per le sei annualità dall'omologa già previste, il che determina che può essere messa a disposizione dei creditori la complessiva somma di [REDACTED], oltre alla somma messa a disposizione dalla finanza liberale esterna nella misura di [REDACTED] come già previsto nel ricorso principale, da ripartire come da progetto che segue.

b) Debito Banca Macerata - Ai fini di consentire la disponibilità della somma proposta, e la sostenibilità e fattibilità del piano, si rende indispensabile e necessario autorizzare la falcidia ex art. 67, comma 3 CCII del debito derivante dal finanziamento [REDACTED] in essere con la Banca di Macerata, e la cessazione della dazione del quinto dello stipendio in favore della stessa Banca, come già richiesto nel ricorso principale.

c) Pignoramento IAM e somme accantonate - Le somme accantonate ed assegnate nell'ambito della procedura esecutiva mobiliare presso terzi [REDACTED] R.G. del Tribunale di Ancona, promossa da IAM S.p.A., attualmente pari ad euro [REDACTED] (doc. 42), sino alla data dell'invocata sospensione cautelare ex art. 70 comma 4 CCII, sono destinate al creditore pignoratizio e pertanto vengono portate a deconto dell'esposizione maturata e dichiarata da IAM S.p.A., il cui credito residuo ammonta ad [REDACTED], e così viene inserito nel piano di riparto.

Sulla base di tali presupposti, si è provveduto pertanto a rimodulare il piano di ristrutturazione dei debiti, come appresso indicato

PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI E PROGETTO DI RIPARTO

Per la soddisfazione dei debiti (tenuto conto dei crediti in prededuzione, in privilegio e chirografari suddivisi per classi), ad esclusione del solo Mutuo MPS per l'acquisto prima casa, che seguirà il regolare ammortamento del contratto ai sensi dell'art. 67, comma 5 CCII, gli istanti possono mettere a disposizione la complessiva somma di [REDACTED] al netto delle spese di procedura già anticipate e versate pari ad [REDACTED] (per spese vive di procedura, acconto OCC e Advisor), così suddivisi:

- 1- **Finanza liberale esterna** per [REDACTED], di cui [REDACTED] già versati e utilizzati per far fronte alle spese iniziali di procedura (acconti OCC, Advisor e spese vive), per un residuo disponibile di € [REDACTED] che sono portati dall'assegno circolare [REDACTED] emesso da ICCREA Banca – [REDACTED] in data [REDACTED] (doc. 41 – copia assegno circolare), la cui disponibilità viene espressamente condizionata all'omologa del piano.
- 2- La **provvista mensile** di [REDACTED] (derivante dallo stipendio) per 6 anni dall'omologa (per totale 72 rate), così da raggiungere l'importo di [REDACTED], necessariamente subordinata alla



AVV. FILIPPO PROSERPIO
Via Chiaravallese, 54 – 60027 OSIMO (AN)
☎ 379 10.30.100
avv.proserpio@gmail.com

AVV. FRANCESCA TESTASECCA
Viale Gramsci, 2 – 62017 PORTO RECANATI (MC)
☎ 328.4898942 - 071.7139591
avvfrancescatestasecca@puntopec.it

sospensione ex art. 70 comma 4 CCII della procedura esecutiva [REDACTED] R.G. del Tribunale di Ancona, e alla falcidia ex art. 67, comma 3 CCII del debito con Banca Macerata, e sospensione della cessione del quinto.

Tali somme verranno versate nel rispetto del seguente piano di riparto:

Tabella 3 – Progetto di riparto

PREDEDUZIONI			IMPORTO	PAGAMENTO	% SODDISFO	
OCC AVVOCATI ANCONA					100%	
Professionisti (a					100%	
Spese di procedura			€ 381,00	€ 381,00	100%	
TOTALE PREDEDUZIONI			€		100%	
PRIVILEGIATI			IMPORTO	PAGAMENTO	% SODDISFO	
A					100,00%	
					100,00%	
					100,00%	
C					100,00%	
					100,00%	
RE					100,00%	
TOTALE PRIVILEGIO					100,00%	
MUTUI IPOTECARI		IMPORTO INIZIALE	IMPORTO RESIDUO	PAGAMENTO PROPOSTO	% SODDISFO	
Banca M					100,00%	
CHIROGRAFARI			IMPORTO	PAGAMENTO PROPOSTO	% SODDISFO	
REC					17,29%	
					17,29%	
					17,29%	
					17,29%	
					17,29%	
					17,29%	
A					17,29%	
					17,29%	
PRESTITI CHIROGRAFARI		CESSIONARIO	IMPORTO INIZIALE	IMPORTO RESIDUO	PAGAMENTO PROPOSTO	% SODDISFO
Mutuo B						17,29%
				€		17,29%
						17,29%
						17,29%
						17,29%
						17,29%

nella misura e con le modalità, condivise con l'OCC incaricato, di seguito riportate:





AVV. FILIPPO PROSERPIO
Via Chiaravallese, 54 – 60027 OSIMO (AN)
☎ 379 10.30.100
avv.proserpio@gmail.com

AVV. FRANCESCA TESTASECCA
Viale Gramsci, 2 – 62017 PORTO RECANATI (MC)
☎ 328.4898942 - 071.7139591
avvfrancescatestasecca@puntopec.it

- prima casa, ai sensi dell'art. 67, comma 5 CCII;
- confermare, ove disposta in sede cautelare, e comunque, in ogni caso, disporre la sospensione ex art. 70 comma 4 CCII della procedura esecutiva [REDACTED] R.G. del Tribunale di Ancona;
 - disporre l'autorizzazione ex art. 67, comma 3 CCII alla falcidia del debito derivante dal finanziamento [REDACTED] in essere con la Banca di Macerata e la cessazione della dazione del quinto dello stipendio in favore della Banca di Macerata;
 - disporre che non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive da parte dei creditori avanti titolo e/o causa anteriore all'omologa dell'accordo di ristrutturazione dei debiti;
 - dichiarare la sospensione della decorrenza degli interessi legali e/o convenzionali dei crediti avanti titolo e/o causa anteriore all'omologa dell'accordo di ristrutturazione dei debiti e disporre quant'altro del caso;
 - prevedere ogni altro provvedimento che la S.V. Ill.ma ritenga opportuno adottare.

Si produce, con numerazione progressiva:

doc. 42) Mastrino trattenute pignoramento IAM SpA

Osimo – Porto Recanati, 13 settembre 2024

Avv. Filippo Proserpio

Avv. Francesca Testasecca

